



Bundesnetzagentur

Agenzia federale per le reti di
elettricità, gas, telecomunicazioni,
poste e ferrovie

SSB LA 047

Specifica delle interfacce per Apparecchiature radio DECT per applicazioni professionali

Edizione: Settembre 2025

Numero di notifica a norma della direttiva (UE) 2015/1535:
2025/0673/DE

Notificata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Questa specifica dell'interfaccia consta di 4 pagine.

Informazioni di contatto: Agenzia federale per le reti di elettricità, gas, telecomunicazioni, poste e ferrovie
Referat 421, Seidelstr. 49, D-13405 Berlino

Telefono: +49 30 4374 0
Fax: +49 30 4374 1180

E-mail: ssb@bnetza.de
Internet: www.bundesnetzagentur.de

IT	Specifica dell'interfaccia	DECT	SSB LA 047	Settembre 2025
----	----------------------------	------	------------	----------------

1 Aspetti generali

La direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 153/62), concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, è stata recepita nella Repubblica federale di Germania dalla legge sulla messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio (Funkanlagengesetz – FuAG) del 27 giugno 2017 (Gazzetta federale (BGBl.) I n. 42, pag. 1947), modificata da ultimo dall'articolo 1 della legge del 14 maggio 2024 (BGBl. I n. 148).

Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, della FuAG, l'Agenzia federale per le reti mette a disposizione descrizioni concrete e adeguate delle interfacce radio per le apparecchiature radio operanti nelle bande di frequenze le cui condizioni d'utilizzo non sono armonizzate a livello dell'Unione europea.

La presente specifica dell'interfaccia (SSB) contiene le informazioni necessarie a consentire al fabbricante di effettuare le prove pertinenti in relazione ai requisiti essenziali applicabili alle apparecchiature radio in questione, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e, se del caso, all'articolo 4, paragrafo 3, della FuAG.

Inoltre le apparecchiature radio devono essere costruite in modo tale da rispettare gli ulteriori requisiti fondamentali ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, primo e secondo comma, della FuAG.

Per la messa in servizio e il funzionamento delle apparecchiature radio, restano impregiudicate le disposizioni relative all'assegnazione delle frequenze, in particolare quelle contenute nella parte 6 della legge sulle telecomunicazioni (Telekommunikationsgesetz – TKG) del 23 giugno 2021 (BGBl. I n. 35, pag. 1858), modificata da ultimo il 30 luglio 2025 dall'articolo 1 della legge del 24 luglio 2025 (BGBl. I n. 181).

L'Agenzia federale per le reti dispone l'entrata in vigore della SSB nel proprio bollettino ufficiale, ove pubblica anche l'ufficio di reperimento. È vincolante solo l'edizione in lingua tedesca.

2 Clausola relativa al mercato interno

Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, o originarie e legalmente commercializzate in uno Stato EFTA che è parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo, sono considerate compatibili con la presente misura. L'applicazione di [questa misura] è soggetta al regolamento (UE) 2019/515, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro a decorrere dal 19 aprile 2020.

3 Ambito di applicazione

La presente specifica dell'interfaccia descrive i requisiti di base relativi alle apparecchiature radio per le telecomunicazioni senza fili che utilizzano la tecnologia DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications, telecomunicazioni digitali cordless migliorate) per applicazioni professionali nella gamma di frequenze da 1 880 MHz a 1 900 MHz.

Le apparecchiature radio di cui alla presente SSB devono essere utilizzate per la finalità prevista e secondo le indicazioni del fabbricante. La direttiva 2014/53/UE obbliga il fabbricante a mettere a disposizione degli utilizzatori delle apparecchiature radio informazioni atte a far sì che essi possano fare funzionare tali apparecchiature come previsto, nel rispetto delle disposizioni della suddetta direttiva. Tali informazioni includono anche indicazioni adeguate riguardanti il cablaggio e i tipi di antenna che devono essere utilizzati con l'apparecchiatura radio.

IT	Specifica dell'interfaccia	DECT	SSB LA 047	Settembre 2025
----	----------------------------	------	------------	----------------

La presente specifica dell'interfaccia sostituisce l'SSB LA 031, edizione di settembre 2015, notificata con il n. 2015/0636/D.

4 Documenti

I documenti citati di seguito sono essenziali per l'applicazione del presente documento. Per i rimandi corredati di data si applica unicamente l'edizione citata. Per i rimandi privi di data si applica l'edizione più recente del documento citato (ivi comprese eventuali modifiche).

Per la presunzione di conformità è consentito fare riferimento unicamente alle versioni delle norme europee armonizzate riportate nell'attuale elenco delle norme armonizzate nel quadro della direttiva 2014/53/UE e pubblicate dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell'UE.

- Piano delle frequenze secondo la legge sulle telecomunicazioni (TKG) sulla distribuzione della banda di frequenze da 0 kHz a 3 000 GHz tra gli usi dello spettro e sulle definizioni per tali usi pubblicato dall'Agenzia federale per le reti
- Disposizioni amministrative per l'assegnazione di frequenze nel sistema terrestre mobile non pubblico di radiocomunicazione (VVnömL) pubblicate dall'Agenzia federale per le reti
- Regolamenti radio¹ (VO Funk),
Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), Ginevra
(Règlement des radiocommunications, Union internationale des télécommunications (UIT), Genève)
- ETSI EN 301 406-1
Telecomunicazioni digitali cordless migliorate (DECT); norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio; parte 1: DECT, evoluzione di DECT e DECT ULE
- ETSI EN 301 406-2
Telecomunicazioni digitali cordless migliorate (DECT); norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio; parte 2: DECT-2020 NR
- ERC/DEC/(94)03
Decisione ERC, del 24 ottobre 1994, sulla banda di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata nella Comunità di un sistema digitale di telecomunicazione senza filo

¹ I regolamenti relativi al servizio di radiodiffusione sono disponibili in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo. In tutti i casi di controversia o di dubbio prevale il testo francese.

IT	Specifica dell'interfaccia	DECT	SSB LA 047	Settembre 2025
----	----------------------------	------	------------	----------------

5 Requisiti tecnici delle interfacce

La presente specifica dell'interfaccia comprende i requisiti tecnici delle interfacce relativi alle apparecchiature radio DECT per usi professionali nella gamma di frequenze da 1 880 MHz a 1 900 MHz.

Tabella 1: apparecchiature radio DECT per applicazioni professionali

	N.	Parameter (Parametro)	Beschreibung (Descrizione)	Bemerkung (Osservazioni)
Sezione normativa	1	Funkdienst (Servizio di radiocomunicazione)	SERVIZIO MOBILE DI RADIOCOMUNICAZIONE	
	2	Verwendungszweck/Anwendung (Applicazione)	DECT	
	3	Frequenzbereich (Banda di frequenza)	1 880 MHz – 1 900 MHz	
	4	Kanalbelegung (Canalizzazione)	1 728 MHz	
	5	Modulation/belegte Bandbreite (Modulazione/Ampiezza di banda occupata)	GFSK, BPSK, QPSK	
	6	Richtung/Abstand (Direzione/Separazione)	TDD	
	7	Sendeleistung/Leistungsdictie (Potenza di trasmissione/Densità di potenza)	> 250 mW (ERP) fino a 4 W (EIRP)	
	8	Kanalzugangs- und Belegungsvorschriften (Norme di accesso e occupazione dei canali)	Selezione istantanea dinamica dei canali	
	9	Genehmigungsverfahren (Regime di autorizzazione)	Assegnazione singola	
	10	Wesentliche Zusatzanforderungen (Requisiti aggiuntivi fondamentali)	Guadagno massimo ammissibile di antenna isotropica di 12 dBi per antenna direzionale. Non è consentita l'assegnazione permanente delle frequenze o dei singoli canali di frequenza. L'assegnazione è strettamente specifica per località.	Ai sensi delle VVnömL
	11	Frequenzplanungsannahmen (Ipotesi relative alla pianificazione delle frequenze)		
Sezione	12	Vorgesehene Änderungen (Modifiche previste)		
	13	Referenzen (Riferimenti)	EN 301 406-1, EN 301 406-2 ERC/DEC/(94)03	
	14	Notifizierungsnummer (Numero di notifica)	2025/0673/DE	
	15	Anmerkungen (Osservazioni)		